



COMUNE DI COLMURANO

PROVINCIA DI MACERATA

Tel. 0733 508287 – Fax 0733 508112
Sito internet: www.comune.colmurano.mc.it

C.A.P. 62020
C.C.P. 13045620

P.IVA e Cod. Fisc. 00267160430
E-mail: info@comune.colmurano.mc.it

COPIA DI DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 30 DEL 05-03-2020

Oggetto: CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - ESITO ISTRUTTORIA E CONCESSIONE CONTRIBUTO A L.M.
--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/04/2019;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/1998;

VISTI l'articolo 183 e l'articolo 184, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);

PREMESSO:

- che a seguito del sisma che ha colpito la Regione Marche nel mese di agosto 2016, con delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 1 bis, della Legge 225/1992 e s.m.i.;
- che con Ordinanza del capo Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 388 del 26 agosto 2016, all'art. 3 è stata prevista l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione nei confronti delle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito dell'evento emergenziale stesso;
- che i benefici economici dei cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra

sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, è stata prevista l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTO l'art. 5 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 408 del 15.11.2016, che stabilisce l'elevazione del contributo per l'autonoma sistemazione, rispetto a quanto previsto dalla richiamata ordinanza n. 388/2016 art. 3, comma 1 come segue:

“Il Contributo di Autonoma Sistemazione destinato alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto è elevato, a partire dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza, a un massimo di 900 euro mensili. In particolare, il contributo ammonta a 400 euro per i nuclei familiari composti da una sola unità, 500 euro per quelli composti da due unità, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 euro per quelli composti da quattro unità e 900 euro per quelli composti da cinque o più unità.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, o portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuna persona, anche oltre il limite massimo dei 900 euro mensili previsti per famiglia, come già disposto dall'ordinanza 388/2016”;

DATO ATTO che i nuclei familiari che hanno dovuto lasciare la loro abitazione a seguito degli eventi sismici hanno presentato richiesta di contributo per l'autonoma sistemazione abitativa, così come previsto dalle disposizioni sopra citate;

VISTA l'ordinanza n. 92 del 07/11/2016 con la quale veniva dichiarata l'inagibilità temporanea subordinata all'esecuzione dei provvedimenti di pronto intervento riportati nella scheda di rilevazione danni dell'immobile sito in COLMURANO (MC), inibendone l'utilizzo per i proprietari nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

VISTA l'istanza assunta al protocollo con nota n. 6319 del 19 novembre 2019 di concessione del contributo autonoma sistemazione presentata dal sig. L.M. (le cui generalità vengono omesse a tutela della privacy), a favore del proprio nucleo familiare;

VISTA la contestuale comunicazione del tecnico di fiducia assunta al prot. n. 6320 del 19 novembre 2019, con la quale si informava codesto Ufficio del fatto che, a seguito dell'emissione dell'ordinanza di sgombero n. 92 del 07/11/2016, con la quale l'abitazione del sig. L. M. veniva dichiarata parzialmente inagibile (esito B), il nucleo familiare dell'istante abbandonava l'immobile;

RILEVATO che nella comunicazione di cui sopra si fa presente che il nucleo familiare eseguiva i lavori di messa in sicurezza e successivamente rientrava nell'unità abitativa;

RILEVATO, inoltre, che il nucleo familiare, una volta emanato il decreto di concessione del contributo per le opere di riparazione con rafforzamento locale e riduzione delle vulnerabilità (decreto del direttore dell'USR post sisma 2016 n. n. 1496 del 10/06/2019),

usciva nuovamente dall'abitazione a far data dal 10/06/2019 per l'avvio dei lavori di riparazione;

CONSIDERATO che solo in data 07/02/2020, con nota assunta a prot. N. 761, questo Ente riceveva perizia asseverata da parte del tecnico di fiducia sopra menzionato con la quale si formalizzava l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell'immobile, mai formalmente comunicati all'epoca dei fatti, non rendendo possibile la revoca dell'ordinanza n.92 del 07/11/2016;

RITENUTO che la perizia asseverata attesti la veridicità dei fatti ivi descritti nonché la correttezza e professionalità del perito il quale si assume ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato;

TENUTO CONTO del parere del dipartimento della protezione civile prot. n. CG/TERAG18_SM/0040367 del 10/07/2018 in base al quale *“ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera f) del d.l. 189/2016, al fine di procedere agli interventi di immediata riparazione, è riconosciuto, con oneri a carico delle risorse emergenziali, il contributo per l’autonoma sistemazione per i nuclei familiari che a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo e/o a seguito di provvedimento sindacale di sgombero debbano temporaneamente abbandonare l’unità abitativa ove alloggiano, per il tempo necessario e autorizzato – anche a seguito di ratifica – all’esecuzione dei suddetti lavori”*;

TENUTO CONTO, inoltre, del parere del dipartimento della protezione civile prot. N. CG/TERAG18_SM/0043482 del 23/08/2019 in base al quale *“è riconosciuto, con oneri a carico delle risorse emergenziali, il contributo per l’autonoma sistemazione per i nuclei familiari che a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo e a seguito di provvedimento sindacale di sgombero debbano temporaneamente abbandonare l’unità abitativa ove alloggiano, per il tempo necessario e autorizzato – anche a seguito di ratifica – all’esecuzione dei suddetti lavori. La data è quella di effettivo abbandono dell’immobile”*;

VISTO, infine, il parere del dipartimento della protezione civile prot. n. CG/TERAG18_SM/0049819 del 03/09/2018 il quale chiarisce ancora che *“il CAS spetta per il periodo necessario per l’esecuzione dei lavori di riparazione a condizione che tale necessità emerga dalla perizia asseverata”*.

VISTO il decreto di approvazione del contributo per il rafforzamento, emesso dal direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 n. 1496 del 10/06/2019;

RITENUTO, pertanto, che il sig. L.M. ha diritto alla corresponsione del contributo autonoma sistemazione a far data dal 10 giugno 2019 e limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori di riparazione, ovvero sino al 10/02/2020, data di scadenza della proroga concessa dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con provvedimento 490.40.20/2018/USR/2714;

CONSIDERATO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art.6 bis L.241/1990, dell'art.6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DATO ATTO di quanto sopra riportato;

DETERMINA

1. Di dichiarare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
2. Di concedere all'intestatario dell'istanza CAS prot. 6319 del 19/11/2019 il contributo di autonoma sistemazione con decorrenza 10 giugno 2019 e sino alla data di conclusione dei lavori di riparazione, ovvero sino al 10 febbraio 2020, data di scadenza della proroga autorizzata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con provvedimento 490.40.20/2018/USR/2714;
3. Di autorizzare l'ufficio sisma all'inserimento della domanda nel programma Choesion Work seguendo le disposizioni della presente determinazione;
4. Di notificare il presente provvedimento all'interessato.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to MARI MIRKO

Il presente atto viene sottoscritto dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARI MIRKO

=

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000

Colmurano, 05-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to MARI MIRKO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Colmurano, 15-04-2020

MESSO NOTIFICATORE
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Colmurano,

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(LAMBERTUCCI FEDERICA)
